

**Allegato "A" al n.13854 di raccolta**

**STATUTO DEL CONSORZIO TUTELA VINI COLLI TORTONESI**

**TITOLO I**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

Ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, è costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. "Colli Tortonesi" di cui ai D.M. del 26-04-1996 e del 22-11-1994, denominato "Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi", di seguito definito per brevità "Consorzio".

Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni di Origine dei relativi vini, costituito a norma del D.M. 4 Giugno 1997, n. 256.

Esso è, inoltre, disciplinato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

**Art. 2 - DURATA**

Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2100, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

**Art. 3 - SEDE**

Il Consorzio ha sede legale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria.

La sede operativa viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

**Art. 4 - SCOPI**

Scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel:

**I)** tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni di Origine e dei vini "Colli Tortonesi".

A tal fine può:

**II)** svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n. 164 e relativi regolamenti, in particolare:

a) collaborare alla vigilanza sull'applicazione della Legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione di ciascuna delle denominazioni, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse;

c) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti,

difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio; anche costituendosi parte civile;

d) attuare tutte le misure per promuovere la conoscenza e per valorizzare direttamente e indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico, del miglioramento qualitativo, dell'immagine, della comunicazione e della commercializzazione;

e) indire e partecipare a manifestazioni, fiere e mercati;

f) collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati;

g) promuovere ed organizzare la realizzazione di centri servizi di supporto tecnico e gestionale per la vitivinicoltura.

**III)** Il Consorzio inoltre può:

a) proporre la disciplina regolamentare delle Denominazioni dei vini dei "Colli Tortonesi";

b) espletare funzioni consultive ed operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in materia di gestione degli albi dei vigneti, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art.23 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 e di quant'altro di competenza dei predetti enti

in materia di vini a denominazione;

c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della Denominazione;

d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;

e) collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;

f) collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;

g) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;

h) previa convenzione relativa alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 4/6/1997, n. 256.

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere ai competenti Organismi:

-di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione

della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 nei confronti dei propri associati;  
-l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art. 21 della  
Legge 10 febbraio 1992, n. 164.

## **TITOLO II**

### **Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE**

Possono essere soci del Consorzio, tutti gli utilizzatori della  
Denominazione d'Origine tutelata dal Consorzio che esercitano una o più  
attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o  
imbottigliamento).

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati  
alla denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta,  
rivolta impersonalmente al Presidente, contenente:

- 1) la denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei  
suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le  
attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione  
speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione  
ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4) per i viticoltori, gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie  
iscritta ai relativi Albi dei Vigneti della Denominazione "Colli  
Tortonesi";

5) l'indicazione delle attività effettivamente svolte;

6) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltreché dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;

7) la dichiarazione di consentire o no al Consorzio e ad Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica, ai sensi della Legge 31/12/1996, n. 675, per fini:

a) contabili, amministrativi e statistici;

b) di comunicazione e diffusione, anche in ambito internazionale, a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 29.

#### **Art. 6 - SOCI ONORARI**

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone

gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea del Consorzio, di farne parte. L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dal successivo art. 12 per le parti applicabili, ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in Assemblea, ma non di voto.

Ai Soci Onorari non si applicano gli artt.7-8-9-10-11 dello Statuto.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

1. versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
2. rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
3. versamento del contributo annuale, commisurato alla quantità di prodotto ottenuto e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata sulla base delle denunce presentate, complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente e la relativa base contributiva - identificata in unità di conto - è individuata con i criteri di proporzionalità previsti dal regolamento interno approvato dalla Assemblea Ordinaria.

Le unità di conto individuate in detto regolamento potranno essere modificate con delibera dell'Assemblea Ordinaria;

4. versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorchè posti a carico di singole categorie o sotto categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;

5. assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

6. diritto di partecipazione alle attività del Consorzio ed alle assemblee regolarmente convocate, solo se in regola con i pagamenti dei contributi. Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dall'iscrizione.

**Art. 8 - SANZIONI**

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

a censura con diffida;

b sospensione temporanea ed eventuali altre sanzioni previste da apposito regolamento adottato dall'Assemblea;

c esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può, comunque, essere adottato, se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art.23.

Il ricorso, validamente presentato, provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

**Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

**Art. 10 - RECESSO**

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia, possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, spedita entro il 30 Giugno di ciascun anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.

**Art. 11 - DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per

l'ammissione;

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;

c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa.

Avverso la delibera di diniego, l'interessato può appellarsi al Collegio arbitrale con le modalità ed i termini di cui all'art. 29.

#### **Art. 12 - ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio, l'associato che:

a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;

b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;

c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;

d) sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività vitivinicola con sentenza definitiva;

e) svolga attività in concorrenza od in contrasto con gli scopi consortili;

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi finanziari assunti e dalle sanzioni comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..

L'interessato può impugnare il provvedimento, ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'art. 29.

### **TITOLO III**

#### **Art. 13 - ORGANI CONSORTILI**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo e contributi annuali;

- 3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;
- 5) nominare i Sindaci, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ed il Presidente del collegio sindacale, stabilendone il compenso;
- 6) deliberare l'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 7) deliberare sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione ed applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci;
- 8) modificare le unità di conto individuate all'art. 7, punto 3) del presente Statuto;
- 9) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativi nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

**Art. 15 - MODALITA' DI VOTO**

All'Assemblea partecipano tutti soci che si trovino in regola con il

pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati sulla base del relativo contributo annuale commisurato alle quantità di prodotto denunziate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità previste dall'art. 7 punto 3) del presente Statuto: una unità di conto corrisponde ad un voto in Assemblea.

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di due soci.

I rappresentanti in Assemblea delle Società Cooperative aderenti al Consorzio possono essere delegati dai Soci delle Cooperative stesse conferenti uve a rappresentarli in Assemblea in quanto associati al Consorzio. Ai fini del conteggio delle deleghe possono essere presentate delle autocertificazioni, redatte ai sensi della legge 127/97, attestanti il numero e le generalità degli associati deleganti, nonché i relativi voti ponderali spettanti a ciascuno di essi.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive previste all'art.5 del presente Statuto (viticoltura-vinificazione-imbottigliamento), il voto è cumulativo delle diverse unità di conto corrispondenti alle attività svolte, salvo quanto previsto all'art. 17.

**Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.

La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati ed alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15 e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti

espressi dai soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

-in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;

-in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.

Al Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche

Amministrazioni, su conforme delibera assembleare.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo nei confronti dei candidati indicati sulle schede elettorali.

Il Consiglio di Amministrazione uscente nomina un apposito Comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste, sentite le categorie ed eventuali gruppi di associati identificabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei, contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla in Consiglio di Amministrazione. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderati separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del D.M. 4 giugno 1997, n. 256, la denominazione tutelata deve essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo degli associati.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario.

I membri del Consiglio di Amministrazione, assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

#### **Art. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spediti non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno quarantotto ore prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici, come previsto dall'art. 21 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, concordando anche con l'autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi, nonché sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura delle spese.

**Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, curandone l'Ordine del Giorno;
- 3) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) ha la facoltà di nominare gli avvocati ed i procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari od amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 5) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio, nonché effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 6) può effettuare atti di ordinaria amministrazione entro un onere di

spesa fissato dal Consiglio di Amministrazione e può usufruire di consulenze professionali in materia tecnica, legale, amministrativa ecc., entro un limite di spesa anch'esso determinato dal Consiglio di Amministrazione;

7) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

8) ha la diretta gestione del personale dipendente del consorzio nonché autorità sui consulenti appositamente incaricati ad effettuare attività per il Consorzio;

9) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

10) può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni al/ai Vicepresidente/i e/o al Direttore;

11) assume, in caso d'urgenza, qualsiasi provvedimento necessario con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;

12) firma la corrispondenza del Consorzio.

In caso di prolungato impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Vice Presidente vicario, su precisa delega del

Consiglio di Amministrazione.

Il tutto con promessa di rato e valido con obbligo di rendiconto.

#### **Art. 21 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare appositi Comitati per ciascuna delle Denominazioni tutelate.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venir integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La Presidenza spetta ad un Consigliere di amministrazione.

Con apposito regolamento è istituita la "Commissione d'assaggio" dei vini tutelati.

#### **Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE**

I membri del Collegio sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa, altresì, il Presidente del Collegio.

Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio, nonché

sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo, riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### **Art. 23 - DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO**

La direzione del Consorzio può venir affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

-ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;

-esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;

-interviene, con voto consultivo, alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio, assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione e, come il Direttore, è posto alle dipendenze del Presidente.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto

d'ufficio.

#### **TITOLO IV**

##### **Art. 24 - REGOLAMENTI INTERNI**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

##### **Art. 25 - FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili, nonché dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza, dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può, comunque, derivare dal vincolo associativo.

##### **Art. 26 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31

dicembre di ogni anno.

**Art. 27 - LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento, si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 28 - MARCHIO CONSORTILE**

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 19, comma 1, lett. d), della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 e relativo Regolamento adottato con D.M. 4 giugno 1997, n. 256.

**Art. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei

due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria.

Il Collegio arbitrale, che ha sede in Tortona, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. i), del D.M. 4 Giugno 1997, n. 256.

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri, ai sensi dell'art. 813 C.P.C..

**Art. 30 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Il Consorzio si dichiara disponibile a subentrare in tutti i rapporti facenti capo all'Ente Vini Colli Tortonesi.

**Art. 31 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

F.to: ALESSANDRO SCACCHERI  
LUCIANO MARIANO notaio